

**1. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA**

La consegna degli oggetti di fornitura, compresi oggetti da produrre o oggetti mobili da creare conformemente al § 651 BGB (contratto di fornitura d'opera), da parte di KraussMaffei ("**Fornitore**") avviene esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di fornitura. Per il contenuto di tutti gli accordi in essere tra Committente e Fornitore che esulano dalle presenti condizioni generali di fornitura, è necessaria e vincolante la conferma scritta da parte del Fornitore stesso. Nel caso in cui una delle presenti condizioni generali di fornitura venga annullata da un accordo scritto esplicito stipulato tra il Fornitore e il Committente, resta impregiudicata la validità delle restanti condizioni. Non sono applicabili altre condizioni, in particolare le condizioni commerciali del Committente, a prescindere che esse siano o non siano state espressamente respinte dal Fornitore. Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di fornitura anche quando il Fornitore presta incondizionatamente un servizio sulla base di condizioni commerciali diverse.

**2. OFFERTA**

Le offerte del Fornitore hanno una validità di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data dell'offerta, salvo venduto. Per i servizi di consulenza prestati dal Fornitore a monte del contratto si applicano le normali tariffe. I preventivi di spesa, i disegni, le illustrazioni, i modelli, le indicazioni di pesi e dimensioni e altra documentazione, anche in formato elettronico, sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Questi documenti sono fruibili anche a terzi solo previa autorizzazione del Fornitore. Le descrizioni tecniche dell'offerta sono puramente indicative e diventano vincolanti per il Fornitore soltanto se espressamente dichiarato dal Fornitore stesso.

**3. ENTITÀ DELLA FORNITURA**

3.1 L'entità della fornitura è determinata esclusivamente dalla conferma scritta dell'ordine da parte del Fornitore. Lo stesso vale anche per eventuali dispositivi di sicurezza.

3.2 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, a condizione che la loro accettazione non sia inesigibile per il Committente, in particolare quando è garantita la consegna della restante merce e ciò non comporta maggiorazioni o spese aggiuntive consistenti per il committente (in tal caso, il Fornitore si dichiara pronto ad assumersi tali costi). Ogni consegna parziale può essere fatturata separatamente.

3.3 Nel caso in cui sia stato accordato un collaudo, per questo collaudo valgono le norme del diritto che regola il contratto d'opera nella misura in cui le presenti condizioni generali di fornitura non contengano disposizioni divergenti.

**4. PREZZI**

4.1 Se non diversamente concordato, si applicano i prezzi "franco fabbrica" (Incoterms 2010) del Fornitore o da un indirizzo diverso specificato dal Fornitore, escluso l'imballaggio. Eventuali imposte verranno addebitate separatamente al tasso legale vigente e dovranno essere pagate dal Committente.

4.2 Il Fornitore può addebitare al Committente i costi aggiuntivi derivanti da eventuali modifiche richieste dal Committente stesso e approvate dal Fornitore, a condizione che il Fornitore abbia preventivamente informato il Committente in merito all'insorgenza di costi aggiuntivi.

**5. PAGAMENTI**

5.1 Se non diversamente concordato, i prezzi relativi alle forniture eseguite dovranno essere pagati dal Committente, senza alcuna detrazione, sul conto del Fornitore nelle seguenti modalità:

- (a) 40% del valore dell'ordine contestualmente all'ordine di acquisto;
- (b) 30% ad avviso di merce pronta e al più tardi prima della spedizione
- (c) il restante 30% 2 settimane dopo la consegna dietro presentazione della fattura.

Per giorno di pagamento si intende sempre il giorno in cui il Fornitore dispone realmente dell'importo.

5.2 Un ritardo nel pagamento comporta il diritto da parte del Fornitore di applicare interessi moratori pari a otto punti percentuali oltre il tasso d'interesse di base, fermo restando il diritto di rivendicare i diritti per ulteriori danni.

**6. COMPENSAZIONE E DIRITTO DI RITENZIONE**

Il Committente è autorizzato a compensare eventuali controprestazioni o trattenere pagamenti solo nel caso in cui si sia accertato che le sue controprestazioni sono incontestate o legalmente valide. Inoltre, si esclude la facoltà di esercitare un diritto di ritenzione da parte del Committente nella misura in cui le sue controprestazioni non si fondano sullo stesso rapporto contrattuale.

**7. RISERVA DI PROPRIETÀ**

7.1 Il Fornitore si riserva il diritto di proprietà dell'oggetto di fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal rapporto commerciale. Se nell'ambito della relazione commerciale sussiste un rapporto di conto corrente, il Fornitore si riserva il diritto di proprietà dell'oggetto di fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti risultanti dai saldi riconosciuti.

7.2 In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini del contratto, specialmente in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore ha il diritto di ritirare l'oggetto di fornitura con riserva di proprietà ("**merce con riserva di proprietà**"). Nel caso di ritardo nel pagamento, non è necessario stabilire preventivamente una messa in mora. Per il ritiro della merce con riserva di proprietà il Fornitore avrà accesso ai locali commerciali del Committente nei normali orari lavorativi. Restano impregiudicate ulteriori rivendicazioni da parte del Fornitore.

7.3 Dopo il ritiro della merce con riserva di proprietà, il Fornitore, previo preventivo sollecito, è autorizzato a procedere ad una sua adeguata utilizzazione; la perdita di valore viene calcolata sulle passività del Committente, a cui vengono detratti i costi dell'utilizzazione.

7.4 In alternativa al ritiro immediato della merce con riserva di proprietà, il Fornitore può mettere tecnicamente in disuso la merce con riserva di proprietà fino al ricevimento di tutti i pagamenti, come previsto dal paragrafo 7.1. Vale anche quanto contemplato nel paragrafo 7.2. Se persiste il ritardo nel pagamento, resta impregiudicato il diritto al ritiro della merce in riserva.

7.5 Se il Committente rivende la merce con riserva di proprietà a scopi di finanziamento o secondo l'usuale prassi commerciale, lo stesso è tenuto a mantenere la riserva di proprietà del Fornitore nei confronti dell'acquirente. Il Committente cede al Fornitore, da ora e fino all'estinzione completa di tutti i crediti del Fornitore e tutti i crediti derivanti dalla rivendita per l'ammontare dell'importo fatturato (imposte sul valore aggiunto comprese) nei confronti del suo acquirente o di terzi al Fornitore stesso, e cioè a prescindere dal fatto che la merce con riserva di proprietà sia stata venduta senza o dopo la lavorazione.

7.6 Il Committente è tenuto a notificare al proprio acquirente l'avvenuta cessione dei crediti sul corrispettivo della fornitura. Il Committente non può rivendere la merce con proprietà di riserva ad acquirenti che hanno escluso o limitato la cessione dei crediti in essere nei loro confronti. Se la merce con riserva di proprietà viene rilavorata con altri oggetti non appartenenti al Committente, la cessione avverrà soltanto per la quota di comproprietà detenuta sull'oggetto rilavorato, come da paragrafo 7.11.

7.7 Il Committente ha facoltà di incassare il credito ceduto. Resta comunque impregiudicato il diritto del Fornitore ad incassare personalmente i crediti. Ciononostante il Fornitore non incasserà i crediti nel momento in cui il Committente adempie ai propri obblighi di pagamento con i ricavi ottenuti, non effettua il pagamento in ritardo e, in particolare, non ha presentato un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale o non ha sospeso i pagamenti. In uno di questi casi, il Fornitore può pretendere che il Committente gli renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, gli specifichi tutti i dettagli necessari all'incasso, gli consegna la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori. In tal caso, il Committente perde il diritto di incassare i crediti.

7.8 Se tra il Committente e il relativo acquirente sussiste un rapporto di conto corrente secondo § 355 HGB (Codice commerciale tedesco), il credito preventivamente ceduto dal Committente al Fornitore si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di insolvenza dell'acquirente, sull'eccedenza del saldo finale.

7.9 Inoltre, il Committente non è autorizzato a rivendere, pignorare o trasferire la proprietà della merce in riserva come assicurazione senza previo consenso scritto del Fornitore. In caso di pignoramenti, sequestri o disposizioni simili sulla merce con riserva di proprietà da parte di terzi, il Committente dovrà specificare la proprietà del Fornitore e dargli tempestivamente comunicazione. Se la parte terza non fosse nella condizione di corrispondere al Fornitore i costi giudiziali ed extragiudiziali di un ricorso come da § 771 ZPO, il Committente è responsabile per la perdita del Fornitore.

7.10 Il Committente è tenuto a maneggiare con cura la merce con proprietà di riserva. In particolare, dovrà assicurarla con misure adeguate al valore di sostituzione contro incendi, acqua e furto.

7.11 La trasformazione o la riconfigurazione della merce con riserva di proprietà da parte del Committente viene sempre eseguita per il Fornitore. Se la merce con riserva di proprietà viene trasformata o riconfigurata con oggetti non appartenenti al Fornitore, questi risulta comproprietario del nuovo oggetto nel rapporto del valore della merce con riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti trasformati o riconfigurati al momento della trasformazione o della riconfigurazione; al nuovo oggetto si applicano le stesse clausole previste per gli oggetti di fornitura con riserva di proprietà.

7.12 Se la merce con riserva di proprietà viene mischiata o collegata ad oggetti non appartenenti al Fornitore, questi risulta comproprietario del nuovo oggetto nel rapporto del valore della merce con riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti uniti al momento dell'unione o del collegamento; se la mescolanza o il collegamento avviene in modo tale che l'oggetto del Committente risulta l'oggetto principale, il Committente trasferisce proporzionalmente la comproprietà. Il Committente custodisce la proprietà esclusiva o la comproprietà così determinate per il Fornitore.

7.13 Il Committente cede al Fornitore, a tutela dei suoi crediti, anche i crediti maturati verso terzi attraverso il collegamento della merce con riserva di proprietà ad un'area.

7.14 Su richiesta del Fornitore, il Committente si adopererà a suo favore per tutelare i diritti del Fornitore nel Paese in cui si trova la merce con riserva di proprietà, come previsto da questo paragrafo 7.

## 8. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Tranne se diversamente concordato, il rischio viene trasferito al Committente nel momento in cui l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore e anche quando vengono ultimate le consegne parziali o il Fornitore si è assunto altre prestazioni di servizio, ad esempio l'assunzione dei costi di spedizione, la consegna e l'installazione. Il rischio viene trasferito al Committente anche quando questi ritarda l'accettazione della merce.

## 9. DENUNCIA DEI VIZI

9.1 I diritti derivanti dai vizi del Committente previsti dal paragrafo 13, presuppongono che questi abbia ispezionato l'oggetto della fornitura al momento della consegna e ne abbia correttamente denunciato i vizi come da § 377 HGB. Le denunce vanno inoltrate in forma scritta e devono contenere l'indicazione specifica del vizio. Le denunce riguardanti una fornitura incompleta ed eventuali vizi riconoscibili, dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto al Fornitore e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura, mentre i vizi non palesi dovranno essere comunicati entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono stati rilevati. Il Committente non è autorizzato a respingere l'accettazione dell'oggetto di fornitura per vizi non sostanziali. Sono esclusi i diritti per vizi comunicati in ritardo.

9.2 Se è stato concordato un collaudo, diversamente dal paragrafo 9.1, si applica il § 640 BGB. Il termine contemplato ai sensi del § 640 Paragr. 1 Comma 3 BGB è di cinque giorni lavorativi, nel caso in cui il Fornitore non abbia stabilito un termine diverso.

9.3 Se il Fornitore, diversamente dal paragrafo 4.1, ha affidato la consegna dell'oggetto di fornitura ad un terzo ("**trasportatore**") su richiesta del Committente, il Committente dovrà registrare e confermare i danni di trasporto evidenti in presenza del trasportatore. Qualora un danno derivante dal trasporto non fosse esternamente riconoscibile, il Committente dovrà notificarlo per iscritto al trasportatore subito dopo averlo individuato e comunque entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Il Committente è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore in

merito ai danni di trasporto e alla loro denuncia. Sono esclusi i diritti per danni di trasporto non correttamente registrati o non tempestivamente denunciati.

9.4 I costi di ispezione dell'oggetto di fornitura sono a carico del Committente.

## 10. TERMINE DI CONSEGNA

10.1 I termini di consegna indicati sull'offerta non sono vincolanti fintantoché non è stato accordato un termine vincolante per un caso specifico. Il rispetto di un termine di consegna accordato in modo vincolante presuppone che siano state definite tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti e che il Committente abbia rispettato puntualmente i suoi obblighi. In caso contrario, o nel caso in cui siano state accordate a posteriori modifiche dell'oggetto di fornitura, i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso in cui il Fornitore sia l'unico imputabile per il ritardo. Per quanto riguarda i termini di consegna non vincolanti, il Fornitore non cade in mora dopo la scadenza di un termine di consegna fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di tale termine prima di quattro settimane dopo il termine di consegna non vincolante.

10.2 Il Fornitore non cade in mora se i suoi subfornitori non hanno effettuato tempestivamente le loro consegne per cause non imputabili al Fornitore stesso.

10.3 Il termine di consegna si ritiene rispettato qualora prima della sua scadenza l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del Fornitore oppure, in caso del debito chiedibile concordato o della mora nell'accettazione del committente, sia stata comunicata la disponibilità di spedizione.

10.4 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o se questo si trova in mora di accettazione, gli verranno addebitate le spese derivanti dallo stoccaggio, e in caso di stoccaggio nello stabilimento del Fornitore per un valore pari ad almeno l'1% dell'importo della fattura per ogni mese iniziato di stoccaggio, a meno che il Committente non dimostri un danno inferiore. Dopo la definizione e la scadenza infruttuosa di una proroga congrua, il Fornitore è comunque autorizzato a disporre diversamente dell'oggetto di fornitura.

10.5 Se il Fornitore cade in mora e da ciò derivano danni per il Committente, quest'ultimo sarà autorizzato a richiedere un'indennità di mora forfettaria a titolo di compensazione e i diritti risultanti dalla consegna ritardata. Questa indennità sarà pari allo 0,5 % per ogni piena settimana di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5 % del valore della parte dell'oggetto della fornitura consegnato in ritardo. Questa indennità di mora non viene corrisposta se il ritardo è inferiore a dieci giorni lavorativi, fermo restando il diritto di comprovare che il danno subito è inferiore.

10.6 Se il Committente concede al Fornitore caduto in mora un termine congruo per effettuare la prestazione sulla base delle eccezioni previste dalla legge e questo termine viene nuovamente superato, il Committente può recedere dal contratto nell'ambito previsto dalle prescrizioni giuridiche. Il Committente ha l'obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla fine del termine di mora di comunicare per iscritto al Fornitore la sua intenzione di esercitare questo diritto.

## 11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, terrorismo, sommosse interne, catastrofi naturali, incendi o altre circostanze non prevedibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell'esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell'impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore anche quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a comunicare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventi.

11.2 Se l'impedimento dovesse durare per un periodo pari o superiore ai tre mesi, entrambe le parti possono recedere dal contratto.

**12. MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE**

12.1 Il montaggio, l'installazione o la messa in funzione delle macchine vengono eseguiti dal Fornitore solo se specificamente concordato e soltanto alle condizioni di montaggio del Fornitore.

12.2 Le parti dovranno concordare luogo e ora della messa in funzione. In base alla complessità dell'impianto, la messa in funzione può richiedere fino a otto settimane.

**13. DIRITTI DERIVANTI DAI VIZI**

Fatti salvi i paragrafi 9.1 e 9.2, in caso di vizi dell'oggetto di fornitura ed escluse ulteriori rivendicazioni del Committente (tranne il ricorso al diritto di risarcimento dei danni secondo il paragrafo 14), vale quanto specificato di seguito:

13.1 Il termine di prescrizione per i diritti derivanti dai vizi è di dodici mesi a partire dalla consegna o dal collaudo, se concordato. Questa limitazione non si applica nei casi in cui (i) il vizio sia stato taciuto con dolo o (ii) o sia stata rilasciata una garanzia di qualità per la merce (a tale proposito si applica il termine di prescrizione contemplato dalla garanzia). Con l'eventuale ricorso al diritto di risarcimento dei danni, questa limitazione non vale nei seguenti casi: (i) lesione colposa della vita, del corpo o della salute, (ii) dolo e (iii) grave negligenza di organismi o personale direttivo del Fornitore. Questa limitazione non vale ugualmente per i difetti di una struttura o per oggetti di fornitura che sono stati normalmente utilizzati per una struttura provocandone il difetto.

13.2 Per gli oggetti di fornitura difettosi, il Fornitore può scegliere di adempiere successivamente con l'eliminazione del vizio (miglioria) o attraverso la fornitura di un oggetto non difettoso (fornitura successiva). L'adempimento successivo avviene senza il riconoscimento di un obbligo giuridico. Nel caso di eventuali migliorie, la parte restante del termine di prescrizione originale decorre con la restituzione dell'oggetto di fornitura migliorato. Lo stesso vale nel caso di una fornitura successiva.

13.3 Se l'adempimento successivo non produce un esito positivo, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto. Si esclude la possibilità di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. I diritti di risarcimento dei danni sussistono nella misura prevista dal paragrafo 14.

13.4 Per l'adempimento successivo, il Committente, previo accordo con il Fornitore, dovrà concedere a questi il tempo necessario e l'occasione per consentire il libero accesso all'oggetto di fornitura; in caso contrario, il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne derivano.

13.5 Si escludono le pretese del Committente per le spese necessarie all'adempimento successivo, in particolare costi di spedizione, viaggio, trasporto e materiali, qualora tali spese siano superiori a causa del fatto che l'oggetto della fornitura sia stato successivamente trasferito in un luogo diverso da quello originariamente concordato. Il Fornitore potrà addebitare tali costi maggiorati al Committente. Altresì non è previsto il rimborso dei costi derivanti dallo smontaggio e dal montaggio. Tali costi possono essere rivendicati dal Committente solo nell'ambito del risarcimento danni contemplato nel paragrafo 14.

13.6 Per l'adempimento successivo, il Committente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione gli strumenti e i dispositivi di sollevamento presenti, come pure montatori e personale ausiliario.

13.7 Il Committente deve sostenere i costi derivanti da un esercizio non legittimato dei diritti sui vizi (ad es. se il prodotto non era difettoso); lo stesso dicasi nel caso in cui il Fornitore conceda erroneamente diritti per i vizi senza avere obblighi in tal senso.

13.8 In particolare, non sussistono diritti per i vizi nei seguenti casi: utilizzo non appropriato o non conforme, montaggio o messa in funzione non regolamentare da parte del Committente o di terzi, normale usura, manipolazione scorretta o negligente, manutenzione non regolare, mezzi di esercizio non idonei, carenza di interventi di costruzione, area edificabile non idonea, fattori d'incidenza di tipo chimico, elettrochimico o elettrico, nella misura in cui questi non siano imputabili al Fornitore. Per i pezzi soggetti a usura non sussistono diritti per i vizi.

13.9 Se il Committente o terzi intervengono in modo improprio sull'oggetto di fornitura allo scopo di migliorarlo, il Fornitore è esonerato da ogni

responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso dicasi per eventuali modifiche dell'oggetto di fornitura non concordate preventivamente con il Fornitore.

13.10 Le garanzie, in particolare le garanzie di qualità, vincolano il Fornitore solo nella misura in cui esse (i) siano contenute in un'offerta o in una conferma d'ordine (ii) e vengano esplicitamente indicate come "garanzia" o "garanzia di qualità", e (iii) laddove siano stati chiaramente definiti gli obblighi che derivano al Fornitore da tale garanzia.

13.11 Se l'utilizzo dell'oggetto di fornitura comporta la violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore nel territorio nazionale, il Fornitore, a sua scelta e a proprie spese, potrà conferire al Committente un diritto sufficiente per l'utilizzo concordato o essenziale che gli consenta di continuare a utilizzarlo, o potrà modificare o sostituire l'oggetto di fornitura in una modalità che sia ragionevole per il Committente, così che la violazione dei diritti di proprietà cessi di sussistere.

Se ciò non fosse possibile o accettabile per il Fornitore, il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Alle suddette condizioni, anche il Fornitore sarà autorizzato a recedere dal contratto.

Gli obblighi del Fornitore previsti dal paragrafo 13.11, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni contemplati al paragrafo 14, sono tassativi nel caso di una violazione dei diritti di proprietà o di autore. Essi sussistono solo quando

(a) il Committente comunica tempestivamente per iscritto al Fornitore le violazioni esercitate sui diritti di proprietà e di autore;

(b) il Committente supporta il Fornitore in misura conforme nella difesa dei diritti esercitati o consente allo stesso di intervenire con le modifiche sopra descritte;

(c) il Committente non concede o riconosce la sussistenza di una violazione del diritto nei confronti di terzi;

(d) il Fornitore è nelle condizioni di adottare tutte le misure di difesa, comprese le vite extra-giudiziali, in suo potere;

(e) la violazione del diritto di proprietà si basa su una disposizione del Committente

(f) la violazione del diritto di proprietà è stata provocata da una modifica arbitraria dell'oggetto di fornitura ad opera del Committente, o di chi per esso, oppure da un utilizzo abbinato ad altri prodotti non consigliato dal Fornitore, o anche da un uso dell'oggetto di fornitura non previsto dal Fornitore.

**14. RESPONSABILITÀ**

14.1 Per danni imputabili ad una semplice negligenza, il Fornitore risponde solo per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali, il cui adempimento rende possibile la regolare attuazione del contratto e sul rispetto dei quali la parte contraente può fare affidamento; in tal caso la responsabilità è comunque limitata a danni tipicamente prevedibili. Queste limitazioni della responsabilità valgono anche per i danni provocati dalla negligenza per colpa grave dei dipendenti e dei collaboratori, che non fanno parte dell'organismo o del personale direttivo del Fornitore.

14.2 Nei casi contemplati nel paragrafo 14.1, il periodo di prescrizione sarà pari a due anni a partire dal momento in cui è stato rivendicato il diritto e il Committente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato il diritto. A prescindere dalla conoscenza del Committente, il diritto scade tre anni dopo l'evento che ha causato il danno. Il termine di prescrizione delle rivendicazioni di risarcimento dei danni per vizio è indicato nel paragrafo 13.1.

14.3 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono per tutte le richieste di risarcimento dei danni a prescindere dalla motivazione giuridica, fatta eccezione per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente (i) per dolo (ii), secondo la legge di responsabilità civile sul prodotto, (iii) per vizi taciuti con dolo, (iv) per vizi oggetto di una garanzia di qualità (a tale proposito si applicano la regolamentazione di responsabilità e il termine di prescrizione contemplati dalla garanzia), (v) per lesione colposa della vita, del corpo o della salute o (vi) per grave negligenza di organismi o del personale direttivo del Fornitore.

14.4 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono anche per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente contro organismi, personale direttivo, dipendenti o collaboratori.

**15. UTILIZZO DEL SOFTWARE**

15.1 Se l'entità della fornitura comprendere anche la fornitura di prodotti software, viene concesso al Committente il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione.

15.2 Il software fornito viene ceduto al Committente per l'uso abbinato all'oggetto della fornitura. È vietato l'uso del software su più sistemi.

15.3 Il Committente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge (§§ 69a ff UrhG, Legge tedesca sul diritto d'autore). Il Committente si impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i marchi, i riferimenti all'autore o altri riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito del Fornitore.

15.4 Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati al Fornitore o al Fornitore del software. È fatto divieto di concedere, prestare o trasferire temporaneamente il software a terzi, così come di conferire diritti di sub-licenza per il suo utilizzo.

**16. DETERIORAMENTO PATRIMONIALE**

16.1 Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, dovesse emergere che la situazione patrimoniale del Committente può pregiudicare l'osservanza degli obblighi contrattuali (soprattutto in caso di cessazione dei pagamenti, istanza di procedura concorsuale, pignoramenti o provvedimenti di esecuzione forzata, riscossione di protesti cambiari o di assegni e restituzioni di addebito, anche verso terzi), il Fornitore può decidere, a sua discrezione, di non effettuare la consegna fino al pagamento anticipato del prezzo di acquisto o al rilascio di una garanzia commisurata. Ciò vale anche nel caso in cui sorgano dubbi fondati sulla solvibilità o sul castelletto del Committente in seguito ad un ritardo nel pagamento.

16.2 Il Fornitore può recedere interamente o parzialmente dal contratto nel caso in cui il patrimonio del Committente sia assoggettato a procedura concorsuale.

**17. DIRITTO DI RECESSIONE DEL COMMITTENTE**

Qualora l'oggetto della fornitura fosse un oggetto da produrre non rappresentabile o un oggetto mobile da creare come previsto dal § 651 BGB, il Committente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto fino al completamento dell'opera come da § 649 BGB, a condizione che sussista una motivazione importante. In tal caso, al Fornitore spetta la retribuzione concordata. Il Fornitore dovrà comunque mettere in conto il risparmio di spese che gli deriva dall'annullamento del contratto o il guadagno risultante da un impiego diverso delle proprie forze di lavoro o della propria azienda o ciò che omette intenzionalmente di acquistare.

**18. OSSERVANZA DELLE NORME GIURIDICHE ED ESPORTAZIONE**

18.1 Il Committente è tenuto ad osservare tutte le norme giuridiche, le richieste amministrative e tutte le altre leggi applicabili, in particolare le disposizioni sull'esportazione e le norme del Paese in cui opera commercialmente il Committente. Il Committente è tenuto a procurarsi tutte le autorizzazioni e le licenze richieste, così come tutti gli altri permessi necessari all'utilizzo o all'esportazione dell'oggetto della fornitura conformemente a tutte queste normative applicabili.

18.2 Il Fornitore è autorizzato a non corrispondere la prestazione al Committente nel caso in cui questo dovesse violare tali normative applicabili o qualora non fossero disponibili tutte le autorizzazioni richieste e ciò potrebbe far ricadere la colpa o la responsabilità sul Fornitore stesso.

**19. CESSIONE**

Il Committente non è autorizzato a cedere parzialmente o per intero i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture senza previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore ha la facoltà di cedere parzialmente o per intero i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture, in particolare alle società collegate ai sensi del § 15 della AktG (Legge sulle società per azioni).

**20. CLAUSOLA LIBERATORIA**

Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura dovesse essere o diventare invalida, rimane impregiudicata la validità di tutte le altre disposizioni.

**21. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE, LUOGO DI ADEMPIMENTO**

Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merce. Il foro competente per tutte le controversie risultanti da una fornitura o collegate ad essa è il Tribunale di Monaco di Baviera I. Il Fornitore è comunque autorizzato a sporgere querela anche presso la sede del Committente. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti da una fornitura o collegati ad essa è lo stabilimento del Fornitore.